

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 54/12/2012

IN FATTO

Con atto pervenuto in Commissione in data 23 dicembre 2011, RO. SA. proponeva ricorso contro la cartella portante la richiesta di pagamento di € 23.676,25 per IRPEF, Addizionale comunale e regionale, oltre interessi, in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006, a seguito di "accertamenti notificati il 17/7/2010 ... importi dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso".

La ricorrente specificava non aver mai ricevuto gli avvisi in questione, eccependo: i) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza della notifica dell'atto presupposto; ii) l'inesistenza della cartella per difetto di motivazione in mancanza del titolo costitutivo.

Aggiungeva che "i genitori del defunto hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario e pertanto non sono tenuti al pagamento".

Chiedeva l'annullamento della cartella e, in via subordinata, l'annullamento della cartella "non essendovi attivo dell'asse ereditario, come da inventario redatto".

Chiedeva la trattazione in pubblica udienza.

In data 19 gennaio 2012 si costituiva EQUITALIA NORD S.p.A., rilevando, circa la pretesa carenza di motivazione della cartella, l'estraneità dell'agente di riscossione alle censure avversarie.

Eccepiva che la cartella, quale trasposizione di quanto indicato dall'ente e contenuto nel ruolo, rispondeva alla previsione normativa di contenuto minimo.

Chiedeva, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord S.p.A. in relazione alle attività riservate all'ente impositore, di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.

In data 30 gennaio 2012 si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE, specificando che la cartella scaturisce dalla mancata impugnazione di due avvisi emessi in capo a In. Ro. - figlio della ricorrente, deceduto il 27 settembre 2010 - notificati allo stesso il 13 luglio 2010. L'Agenzia produceva copia degli avvisi di ricevimento.

L'Agenzia rilevava la piena legittimità della notifica della cartella in capo all'erede che ha accettato l'eredità, aggiungendo che l'iscrizione a ruolo di qua riguarda solo le imposte (e non le sanzioni, non trasmissibili agli eredi) e che l'erede con beneficio di inventario non è tenuta al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni alla medesima pervenuti.

Aggiungeva che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, nell'inventario dell'eredità risultano comprese anche talune attività.

Chiedeva di rigettare il ricorso di parte, condannando la stessa alle spese di giudizio.

In data 23 marzo 2012 la ricorrente depositava memoria illustrativa con cui rilevava la violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente, non avendo mai ricevuto l'avviso, e dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata allegazione del titolo costitutivo. Faceva presente che l'erede che accetta con beneficio di inventario non è soltanto "intra vires" ma anche e soprattutto "cum viribus hereditatis", chiedendo alla Commissione di stabilire, nel merito, tale principio per evitare illegittime espropriazioni di beni personali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la cartella in questione emessa nei confronti della sig.ra Sa., erede con beneficio di inventario di In. Ro., è legittima atteso che gli avvisi di

accertamento su cui la medesima si fonda risultano notificati in data 13 luglio 2010 allo stesso In. Ro., e che il debito tributario in questione era conosciuto anche all'erede, risultando incluso nelle passività sub 5) dell'inventario 20 aprile 2011 rep. 38804 13301, agli atti.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6488 depositata il 19 marzo 2007 ha statuito che "colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, comma 1, c.c., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, comma 1), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede".

Di conseguenza, non viene meno la responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari del de cuius.

La Corte di Cassazione Sez. III, con sentenza 14 marzo 2003 n. 3791, ha affermato che quando l'erede abbia accettato, come nel caso di specie, l'eredità con beneficio d'inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti (anche tributari), "ma fa solo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius".

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Equitalia spa, equitativamente nella misura di € 500,00 ed in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 194,00 per diritti e € 700,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie.